

# TI\_GERICHTE 15.2022.143 vom 14. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.143](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.143)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.143 du 14 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.143 del 14 marzo 2023

## Regeste

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

## Erwägungen

### E. 1

Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione convoca tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l'art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all'asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest'ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L'art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l'offerta ha superato l'importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l'ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un'eventuale eccedenza all'escusso (sentenza della CEF 15.2022.121/122/123 del 3 febbraio 2023, consid. 1).

### E. 2

Nel caso in rassegna, con la nuova istanza 9 novembre 2022 l'Ufficio ha rettificato la quota ereditaria spettante al debitore da ■ a ¼, ritenendo che costui è il nipote della defunta nonna PI 9. Dal documento denominato "Notifica di partecipazione al reddito e alla sostanza di comunioni ereditarie" del Cantone dei Grigioni presente agli atti risulta effettivamente che i membri della comunione ereditaria fu PI 9 sono PI 3, in ragione del 50%, PI 2 in ragione del 25% e PI 1 in ragione del 25%. Secondo quanto registrato nella banca dati dei movimenti della popolazione (Movpop) emerge inoltre che la madre (PI 11) dell'escusso e della sorella PI 2 è deceduta il 10 agosto 2000 ed era figlia di PI 9. È vero che il nome indicato nel Movpop diverge da quello dichiarato dall'Ufficio e menzionato nel predetto documento per quanto concerne l'ultima lettera, ma non v'è ragione di dubitare che si tratti della stessa

persona, i membri della comunione e le altre parti interessate, cui è stata notificata una copia dell'istanza, non avendo sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ciò posto, l'UE ha stimato in fr. 53'750.– la quota ereditaria del debitore e nessuna parte interessata ha contestato siffatta stima. L'Ufficio ha inoltre precisato che al 2 novembre 2022 le pretese dei creditori ammontavano a fr. 30'957.20, ovvero poco più della metà del valore della quota di PI 1.

### **E. 3**

Alla luce di quanto precede, poiché il valore dell'interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all'asta della relativa quota ereditaria dell'escusso (sopra consid. 1).

#### **E. 3.1**

Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all'asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l'importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell'interessenza, di fr. 30'957.20 (sopra ad D), è sensibilmente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all'escusso nella comunione ereditaria della nonna, di fr. 53'750.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

#### **E. 3.2**

Va dunque preferito il primo modo di realizzazione: lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell'assegnazione della quota ai creditori giusta l'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell'interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l'escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all'UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell'escusso è stata pignorata oppure formulando un'offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall'escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132, sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, consid. 3.2).

### **E. 4**

e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall'art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

#### **E. 4.1**

Incomberà quindi a esso chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l'escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilléron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv.

#### **E. 4.2**

L'Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all'escusso nella divisione al fine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.

#### **E. 5**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:

1. L'istanza è accolta, nel senso che è ordinato all'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 9, di cui egli è membro insieme a PI 2 e PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all'escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.